SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 204**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 1° settembre 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° giugno 1995, n. 366.

Regolamento recante modalità e termini tecnici delle operazioni di collaudo per il riaccertamento della potenza effettiva dei motori per imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 498, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto in particolare l'art. 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1994, n. 498, che consente ai possessori di motori che ne abbiano alterato caratteristiche e potenza, di sanare la propria posizione;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 664, che detta norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto;

Considerata la necessità di stabilire le modalità ed i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo dei motori da regolarizzare;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consigilio di Stato n. 9/95 espresso nella adunanza generale del 16 marzo 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota 574/N074;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini delle operazioni di accertamento della potenza dei motori di cui al comma 10-*bis* dell'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498, sono stabilite le seguenti modalità e termini tecnici: se il motore per il quale è stato chiesto il riaccertamento di potenza deriva da altro motore della stessa marca omologato per potenza superiore, l'interessato per ottenere il riaccertamento di potenza deve presentare, ad integrazione della documentazione prevista dal comma 10-*bis* dell'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498, la seguente documentazione:

A) dichiarazione di conformità in doppia copia, come da modello allegato 1 al presente decreto, rilasciata dal rappresentante legale del costruttore o da persona investita di mandato speciale, da cui risulti che il motore in esame, una volta eliminati i sistemi di depotenziamento esistenti al momento dell'omologazione, ha assunto tutte le caratteristiche del motore di riferimento di maggiore potenza come da omologazione riportata sul retro della stessa dichiarazione di conformità;

B) dichiarazione dell'interessato come da modello allegato 2 del presente decreto, di aver eliminato dal motore per il quale si chiede il riaccertamento di potenza, i sistemi di depotenziamento. A seconda dell'autorità che ha rilasciato il certificato d'uso del motore per il quale si chiede il riaccertamento di potenza, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero l'autorità marittima completa e vista la parte della dichiarazione di conformità riservata all'ufficio, come da allegato 1, e provvede ad annotare sul certificato d'uso del motore la nuova potenza. Tale annotazione, ai sensi del comma 10-*bis* dell'art. 3 della legge 8 agosto 1994, n. 498, dovrà riportare l'indicazione della potenza effettiva del motore espressa in kw e cv, secondo le risultanze del riaccertamento di potenza.

2. Nel caso in cui il motore per il quale sia stato richiesto il riaccertamento di potenza non derivi da altro motore omologato o per il quale comunque non sia stato possibile produrre alcuna dichiarazione di conformità, l'istante dovrà presentare apposita domanda di riaccertamento di potenza per singolo esemplare all'ente tecnico tramite l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o l'autorità marittima competente. L'ente tecnico sottoporrà il motore a verifiche e prove per la determinazione della potenza e delle caratteristiche ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1994, n. 664, e compilerà il relativo certificato di potenza.

3. Se il motore presentato in singolo esemplare risulti uguale ad altro motore già provato in precedenza, l'ente tecnico, senza sottoporlo a prove, redigerà un certificato di potenza sulla base dei dati accertati sul motore già sottoposto a prova. Le certificazioni di cui sopra verranno trasmesse ai competenti uffici che rilasceranno agli interessati un nuovo certificato d'uso del motore.

4. Gli allegati 1 e 2 fanno parte integrante del presente regolamento.

5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, in relazione alla entità delle istanze presentate, può predisporre un apposito calendario per l'effettuazione delle operazioni relative al riaccertamento di potenza dei motori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 1° giugno 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 238

ALLEGATO 1

Carta intestata del costruttore/importatore/mandatario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER RIACCERTAMENTO DI POTENZA PER MOTORI MARINI DI TIPO OMOLOGATO

Dichiarazione n. .... *del* ....

Ai fini di quanto previsto dal D.L. 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 498, la sottoscritta ditta .... costruttrice/importatrice/mandataria del motore fabbrica.................. tipo .... (1) modello .... (2) omologazione......................... potenza .... matricola .... anno di fabbricazione ....

DICHIARA

che il motore sopraindicato, una volta eliminati i sistemi di depotenziamento esistenti al momento della sua omologazione, è conforme in tutte le sue caratteristiche al motore fabbrica............. tipo........................... mod. .... potenza .... omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. oppure dal Registro italiano navale con atto n. .... in data .... riportato sul retro.

.... (3)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio provinciale della M.C.T.C...

Autorità marittima di...

Vista la dichiarazione di cui sopra e quanto precisato dall'interessato nell'istanza del .... si certifica che il motore di cui sopra ha la potenza massima di esercizio di kw .... (cv ....).

La nuova potenza del motore verrà annotata sul certificato d'uso del motore.

Data....................................

Il direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C./autorità marittima

---

(1) Fuoribordo, entrobordo, entrofuoribordo: fb, eb, efb.

(2) Nel caso di motore conforme in tutte le sue parti ad un prototipo già omologato con altra sigla va indicata sia la nuova sigla che la vecchia.

(3) Firma del rappresentante legale del costruttore o di chi ne sia stato investito di mandato speciale e che ha provveduto a depositarla presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

ALLEGATO 2

Duplice copia
(una in bollo)

All'ufficio provinciale della M.C.T.C. di...............................
All'autorità marittima di...............

Ad integrazione della domanda presentata in data.................... il sottoscritto .... nato a .... il .... residente a .... via/piazza.. possessore del motore marino avente le seguenti caratteristiche:

fabbrica.................. tipo .... modello .... omologazione................ cilindrata .... potenza kw .... (cv) .... matricola .... anno di fabbricazione .... e relativo certificato d'uso n. .... rilasciato dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. di... o dalla autorità marittima di... in data ....

DICHIARA

di aver eliminato, per il motore suddetto, i sistemi di depotenziamento esistenti all'atto della sua omologazione rendendolo in tal modo conforme al motore fabbrica................. omologazione .... del .... avente la potenza massima di esercizio di .... kw (.......... cv) come risulta dalla dichiarazione di accertamento di potenza n. .... rilasciata da ....

Si allega alla presente:

originale della dichiarazione di conformità per riaccertamento della potenza n. .... rilasciata da...

Il richiedente

.... (*)

(*) Sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'impiegato addetto a ricevere la documentazione o presso il comune o notaio trattandosi di istanza completa della dichiarazione prevista dall'art. 3.10-*bis* della legge 8 agosto 1994, n. 498.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 50/1971 reca: «Norme sulla navigazione da diporto».

— Il comma 10-*bis* dell'art. 3 del D.L. n. 378/1994, aggiunto dalla legge di conversione n. 498/1994, prevede che: «I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso

dell'interessato, nonché dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato, unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-*ter* dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 10-*bis* dell'art. 3 del D.L. n. 378/1994, aggiunto dalla legge di conversione n. 498/1994, si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del D.M. n. 664/1994 si veda nelle premesse al presente decreto.

95G0405

DECRETO 18 agosto 1995.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 94/78/CEE del 21 dicembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRAPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1978 di recepimento della diretiva n. 78/549/CEE dettante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi;

Vista la direttiva della Commissione n. 94/78/CEE con la quale vengono apportate modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva sopra richiamata;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 18 ottobre 1978 in un testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda i parafanghi, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 18 ottobre 1978 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del marzo 1979 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 3.

1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, le norme stabilite dal presente decreto sono applicabili in alternativa a quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 ottobre 1978, sia per la omologazione parziale CEE del tipo dei veicoli per quanto attiene ai parafanghi, che per la omologazione nazionale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 non sarà più possibile rilasciare né l'omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto attiene ai parafanghi né l'omologazione nazionale, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 4.

1. I documenti:

allegato I: prescrizioni generali, prescrizioni particolari, utilizzazione di catene, domanda di omologazione CEE, rilascio dell'omologazione CEE, modifica dell'omologazione, conformità della produzione;

allegato II: scheda informativa;

allegato III: scheda di omologazione,

costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 agosto 1995

Il Ministro: CARAVALE

ALLEGATO I

«PRESCRIZIONI GENERALI, PRESCRIZIONI PARTICOLARI, UTILIZZAZIONE DI CATENE, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE, MODIFICA DELL'OMOLOGAZIONE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE».

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. I veicoli a motore devono essere muniti di parafanghi (facenti parte della carrozzeria o montati separatamente).

1.2. I parafanghi devono essere progettati e costruiti in modo da proteggere nella misura del possibile gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua, nonché in modo da ridurre per detti utenti i rischi di contatto con le ruote in movimento.

2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

2.1 Quando il veicolo è in ordine di marcia (vedi punto 2.6 all'allegato II), con un solo passaggero sul sedile anteriore e le ruote sono parallele all'asse longitudinale del veicolo, i parafanghi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1.1 Nel settore formato dai piani radiali costituenti un angolo di 30° davanti e di 50° dietro il centro delle ruote (vedi figura 1), la larghezza totale (q) del parafango deve essere almeno sufficiente a coprire la larghezza totale (b) del pneumatico, tenendo conto delle condizioni estreme della combinazione pneumatico/ruota, quali sono specificate dal costruttore e indicate al punto 1.3 dell'appendice all'allegato III. In caso di ruote gemellate deve essere presa in considerazione la larghezza totale (t) dei due pneumatici.

2.1.1.1. Nel determinare le larghezze di cui al punto 2.1.1, non vengono prese in considerazione le iscrizioni, le decorazioni, i cordoni o le nervature di protezione dei fianchi dei pneumatici.

2.1.2. La parte posteriore dei parafanghi non deve terminare oltre un piano orizzontale situato a 150 mm al di sopra dell'asse di rotazione delle ruote (distanza misurata rispetto all'asse passante per il centro delle ruote); inoltre, l'intersezione del bordo del parafango con tale piano (punto A della figura 1) deve trovarsi all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico o, in caso di ruote gemelle, all'esterno del piano longitudinale mediano del pneumatico della ruota più esterna.

2.1.3. Il profilo e la collocazione dei parafanghi debbono permettere la massima vicinanza al pneumatico; in particolare, entro i limiti del settore di cui al punto 2.1.1, il profilo e la posizione devono rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1.3.1. la proiezione — situata sul piano assiale verticale del pneumatico — della profondità (p) dei bordi esterni dei parafanghi, misurata sul piano verticale longitudinale passante per il centro del pneumatico, deve essere di almeno 30 mm. Tale profondità (p) può ridursi progressivamente a 0 sui piani radiali di cui al punto 2.1.1;

2.1.3.2. la distanza (c) tra i bordi inferiori dei parafanghi e l'asse passante per il centro delle ruote non deve superare due volte r, dove « r » è il raggio statico del pneumatico.

2.1.4. Nel caso di veicoli ad assetto regolabile, le condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte quando il veicolo si trova nella normale posizione di marcia prescritta dal costruttore.

2.2. I parafanghi possono essere costituiti da più elementi purché, una volta montati, non esistano fessure tra i singoli elementi o all'interno di questi.

2.3. I parafanghi devono essere solidamente fissati. Possono tuttavia essere amovibili interamente o parzialmente.

3. UTILIZZAZIONE DI CATENE

3.1 Nel caso di veicoli muniti soltanto di due route motrici, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve sulle ruote motrici equipaggiate di almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per quel determinato tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo deve essere specificata dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.

3.2 Nel caso di veicoli con quattro ruote motrici, compresi i veicoli in cui un asse motore può essere disinnestato manualmente o automaticamente, il costruttore deve certificare che il veicolo è costruito in modo da permettere l'utilizzazione di almeno un tipo di catena da neve su almeno uno dei tipi di ruote e pneumatici ammessi per almeno un asse motore, non disinnestabile, di quel tipo di veicolo. Una combinazione catena/pneumatico/ruota adatta al veicolo, nonché le ruote motrici su cui montare le suddette catene, devono essere specificate dal costruttore al punto 1.2 dell'appendice all'allegato III.

3.3 Ogni veicolo appartenente alla serie di veicoli conformi al veicolo oggetto dell'omologazione CEE deve essere accompagnato da istruzioni relative al tipo o ai tipi di catene da utilizzare.

4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

4.1 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi deve essere presentata dal costruttore.».

4.2 Il modello della scheda informativa figura nell'allegato II.

4.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE

5.1 Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

5.2 Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato III.

5.3 Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELL'OMOLOGAZIONE

6.1 In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1 I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Figura 1

(1) La misura di b si effettua sulla parte superiore del pneumatico.

ALLEGATO II

Scheda informativa n. ......*

ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione CEE dei veicoli a motore per quanto riguarda i parafanghi, direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CEE.

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1 Posizione della marcatura:

0.4 Categoria del veicolo (c):

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

3.1 Numero di assi e di ruote:

1.3.1 Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

2. MASSE E DIMENSIONI (e)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.4 Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1 Per telaio non carrozzato:

---

* I numeri dei punti e delle note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli indicati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.
Sono omessi i punti che non risultano pertinenti ai fini della presente direttiva.

2.4.1.3 Altezza a vuoto (') (per le sospensioni regolabili di altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.4.2 Per telaio carrozzato:

2.4.1.2 Altezza a vuoto (') (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia):

2.6 Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima per ciascuna versione):

6. SOSPENSIONE

6.6 Pneumatici e ruote

6.6.1 Combinazione(i) pneumatico/ruota
(Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e dei risalti)

6.6.1.1 Assi

6.6.1.1.1 Asse 1:

6.6.1.1.2 Asse 2:

6.6.1.1.3 Asse 3:

6.6.1.1.4 Asse 4:

6.6.4 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore.

9. CARROZZERIA

9.16 Parafanghi

9.16.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi:

9.16.2 Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1, dell'allegato I alla direttiva 78/549/CEE tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota:».

ALLEGATO III

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— omologazione CEE [1]

— estensione dell'omologazione [1]

— rifiuto dell'omologazione [1]

— revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

Parte I

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2 Tipo e denominazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [2]:

0.3.1 Posizione della marcatura:

0.4 Categoria del veicolo [3]:

0.5 Nome e indirizzo del costruttore:

0.7 Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti:

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedere appendice.

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: vedere appendice.

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Alla presente scheda viene allegato l'indice della documentazione informativa presentata all'autorità di omologazione, disponibile su richiesta.

---

[1] Cancellare la dicitura inutile.

[2] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).

[3] Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Appendice

alla scheda di omologazione CEE n. ......
concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/549/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 94/78/CE

1. Altre informazioni:

1.1 Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i parafanghi:

1.2 Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore specificata dal costruttore:

1.3 Combinazione(i) pneumatico/ruota compresi i risalti, specificata(e) dal costruttore:

5. Osservazioni:

95A5109

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera dell'11 aprile 1995, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, ha approvato il nuovo statuto, nonché la delibera del 18 luglio 1995;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il nuovo statuto adottato dall'Ente Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I
Costituzione - Sede - Scopi - Attività - Patrimonio

Art. 1.

L'Ente Banca nazionale delle comunicazioni è un ente con personalità giuridica pubblica, con piena capacità di diritto pubblico e privato, con sede legale in Roma.

L'Ente ha natura non bancaria e residua dal conferimento dell'azienda bancaria e dell'azienda assicurativa, rispettivamente, alla Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. alla B.N.C. assicurazioni S.p.a., attuato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ed approvato con decreto ministeriale del Ministro del tesoro in data 28 maggio 1992.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di perseguire fini di interesse pubblico e/o di utilità sociale:

a) dedicandosi in prevalenza al sostegno degli studi, della ricerca e dell'istruzione nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, direttamente o finanziando iniziative di terzi o tramite società partecipate;

b) partecipando al finanziamento della ricerca scientifica nel settore sanitario, nonché al finanziamento di attività culturali con particolare riguardo al recupero di beni artistici;

c) promuovendo ed attuando iniziative di carattere sociale in favore di dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli enti e società da esso vigilate, tendenti a migliorarne moralmente ed economicamente le condizioni.

L'Ente può inoltre compiere, ove occorra con le autorizzazioni di legge, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune per il conseguimento delle proprie finalità, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 3.

Oltre alle attività di cui all'articolo precedente, l'Ente amministra le proprie partecipazioni.

All'Ente è precluso l'esercizio diretto dell'attività bancaria, nonché l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni di controllo al capitale di imprese bancarie o finanziarie. Esso può tuttavia acquisire e cedere, nel quadro della diversificazione degli investimenti prevista dalle vigenti disposizioni, partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, anche di maggioranza, purché strumentali al conseguimento degli scopi di cui al presente statuto.

Le operazioni di acquisto o di cessione di azioni di società bancarie dovranno aver luogo nel rispetto degli articoli 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria, nonché dai cespiti e dalle attività non conferite.

Esso, di norma, si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

L'Ente accantona una quota pari al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio in una apposita riserva (il cui ammontare può essere investito esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato).

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

Art. 5.

L'Ente puo contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio.

L'Ente non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

TITOLO II

Organi dell'amministrazione

Art. 6.

Sono organi dell'amministrazione dell'Ente:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il segretario generale.

Capitolo I - *Consiglio di amministrazione*

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sette consiglieri, dei quali:

uno designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

uno designato dal Ministero del tesoro;

uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

quattro scelti dal Ministero dei trasporti e della navigazione fra il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a., su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo.

Il presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro.

Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Essi rimangono nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo sino a che entrano in carica i loro successori.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 8.

Cessano di diritto dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, manchino tre volte di seguito alle adunanze del consiglio di amministrazione. Di ciò il presidente dell'Ente, informando anche il Ministro del tesoro, dà comunicazione al Ministero che aveva effettuato la designazione del consigliere decaduto, con l'invito a promuovere la sua sostituzione, secondo le modalità previste dall'articolo precedente.

Quando avvenga che un componente il consiglio di amministrazione, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avrà luogo entro tre mesi dalla cessazione. Il nuovo membro sarà nominato su designazione del Ministro che aveva designato l'uscente e resterà nella carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, ordinariamente, quattro volte all'anno. È convocato, altresì, quando lo richiedano almeno tre consiglieri e due sindaci effettivi o il segretario generale per la trattazione di argomenti di particolare urgenza.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno recante l'indicazione delle materie da trattare, deve pervenire ai consiglieri e ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza.

Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione, nella stessa forma ed entro gli stessi termini, al Ministero del tesoro, cui è demandata la vigilanza sull'Ente.

Art. 10.

Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessario l'intervento di almeno cinque consiglieri, compreso colui che presiede, salvo il disposto dell'art. 17, secondo comma.

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti.

Le votazioni sono palesi o segrete.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

La votazione segreta si dovrà adottare quando sia chiesta da almeno due consiglieri o da chi presiede la seduta.

I componenti del consiglio si amministrazione non hanno voto deliberativo su affari nei quali siano personalmente interessati o che riguardino enti di cui siano amministratori, escluse le società partecipate.

Art. 11.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate al segretario generale.

Nelle adunanze che il consiglio delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al più giovane di età dei consiglieri presenti.

Il segretario redige il verbale per ciascuna riunione. Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario e debitamente approvato dal consiglio, è trascritto in apposito libro e trasmesso, entro venti giorni dall'approvazione del verbale, al Ministero del tesoro.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Ente e può delegare determinati poteri agli altri organi dell'Ente medesimo.

In particolare, il consiglio:

a) compie ogni atto finalizzato al perseguimento degli scopi di cui agli articoli 2 e 3;

b) nomina nel proprio seno il vice presidente;

c) nomina il segretario generale, ne stabilisce i limiti di competenza e ne determina il trattamento economico e di quiescenza;

d) delibera l'assunzione in servizio, la promozione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale di qualsiasi grado e qualifica;

e) predispone e approva il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale, con le tabelle degli stipendi ed assegni e le eventuali modificazioni;

f) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ente e ne dispone l'invio al Ministero del tesoro a norma e per i fini di cui all'art. 21;

g) delibera l'acquisto, la permuta e la vendita di immobili;

h) delibera l'assunzione di partecipazioni in enti ed imprese nei casi previsti dal presente statuto;

i) delibera la nomina dei rappresentanti nelle assemblee delle società partecipate, con le relative istruzioni;

l) nomina tra i propri componenti una commissione consultiva per l'esame delle istanze di cui all'art. 2;

m) promuove le eventuali modifiche statutarie;

n) adempie ogni altro compito non espressamente riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza di altri organi.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente e ai consiglieri è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro del tesoro.

Ad essi è corrisposta una medaglia di presenza nella misura fissata dal Ministro del tesoro, per ogni loro partecipazione alle sedute del consiglio o della commissione di cui alla lettera *l)* dell'articolo precedente. Non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza al giorno, qualsiasi sia il numero delle riunioni a cui si partecipa.

Art. 14.

I singoli membri del consiglio di amministrazione dell'Ente non possono rivestire cariche sociali in più di due consigli di amministrazione di società partecipate dall'Ente stesso.

Ciascuno di essi è tenuto a riversare all'Ente l'importo eccedente il doppio del compenso più alto previsto per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo.

Capitolo II - *Presidente del consiglio di amministrazione*

Art. 15.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi;

b) presiede le adunanze del consiglio di amministrazione;

c) autorizza, sentito il segretario generale, e nei limiti di valore fissati dal consiglio di amministrazione, qualsiasi azione giudiziaria e amministrativa in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con obbligo di riferire sulle decisioni assunte;

d) esercita ogni altra facoltà che gli venisse delegata dal consiglio di amministrazione;

e) assume, nei casi di necessità ed urgenza, decisioni di competenza del consiglio di amministrazione e/o della commissione consiliare, riferendone al consiglio nella riunione successiva.

Art. 16.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Capitolo III - *Segretario generale*

Art. 17.

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne determina il trattamento normativo ed economico.

Per la nomina del segretario generale e così per la sospensione e la revoca, sono necessarie la presenza di almeno sei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il segretario generale è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funsionamento dell'Ente.

Il segretario generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunione del consiglio di amministrazione, al quale propone i provvedimenti di competenza e sottopone gli argomenti su cui ritenga opportuno che l'organo amministrativo si pronunci;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) dà attuazione alle operazioni di investimento e provvede alle spese ed alle erogazioni nei limiti previsti dal consiglio di amministrazione;

d) adotta nei confronti del personale i provvedimenti che l'apposito regolamento riserva alla sua competenza;

e) autorizza, in caso di impedimento del presidente e del vice presidente o di particolare urgenza, azioni giudiziarie di interesse dell'Ente e nomina avvocati e procuratori, riferendone al consiglio di amministrazione;

f) esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione non esplicitamente riservati agli altri organi dell'Ente.

TITOLO III

Collegio dei sindaci

Art. 19.

L'ordinaria sorveglianza sulla gestione dell'Ente è esercitata da un collegio dei sindaci composto da tre effettivi e due supplenti dei quali:

un sindaco effettivo ed uno supplente designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

un sindaco effettivo e uno supplente designato dal Ministro del tesoro;

un sindaco effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Essi sono nominati con decreto del Ministro del tesoro.

La presidenza del collegio è assunta dal sindaco designato dal Ministro del tesoro.

Sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i successori. I sindaci esplicano il loro mandato in conformità alle disposizioni del codice civile.

I sindaci effettivi assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Ai sindaci è assegnato un compenso annuo nella misura fissata dal Ministro del tesoro.

Per ogni loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione è corrisposta ai sindaci effettivi una medaglia di presenza nella misura di cui all'art. 13, secondo comma.

TITOLO IV

Esercizio e bilanci

Art. 20.

L'esercizio si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono deliberati dal consiglio di ammministrazione, sentito il segretario generale, rispettivamente almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, e subito presentati al collegio sindacale per le necessarie valutazioni.

Essi sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'Ente.

La relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio dell'Ente e dà atto del rispetto della previsione di cui all'art. 4, terzo comma.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberato dal consiglio di amministrazione, corredati delle valutazioni del collegio sindacale, devono essere inviati entro venti giorni al Ministro del tesoro; si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

Vigilanza governativa

Art. 21.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, il quale può disporre ispezioni.

L'Ente trasmette al Ministro del tesoro ed alla Banca d'Italia le informazioni anche periodiche, che vengono richieste.

Scioglimento

Art. 22.

La liquidazione dell'Ente viene disposta con decreto del Ministro del tesoro:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero l'Ente si trova nella impossiblità di conseguirlo;

b) quando si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto.

La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo diversa disposizione del Ministero del tesoro a norma dell'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni.

L'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni, in quanto esistenti, che esercitino la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione o di enti da quest'ultimo vigilati, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione. In difetto di tali istituzioni, l'attivo residuo sarà devoluto al Ministero del tesoro.

Norma transitoria: la composizione del consiglio di amministrazione, prevista dall'art. 7, entrerà in vigore dopo l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1995.

95A5099

DECRETO 8 agosto 1995.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Napoli - istituto di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto il proprio decreto del 3 agosto 1994 con il quale il prof. Gustavo Minervini è stato nominato presidente del Banco di Napoli - istituto di diritto pubblico;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1994 con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto in questione;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la misura della suddetta indennità allo scopo di adeguarla a quelle riconosciute per cariche ricoperte in organismi di pari dimensioni ed importanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto di diritto pubblico Banco di Napoli è determinata come segue con decorrenza dal 1° settembre 1995:

compenso annuo lordo: lire 150 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: L. 400.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5110

DECRETO 8 agosto 1995.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Fondazione Banco di Sicilia - istituto di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto lo statuto della Fondazione Banco di Sicilia;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 ottobre 1994, n. 530431, con il quale il prof. Carlo Dominici è stato nominato presidente della Fondazione Banco di Sicilia;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1994 con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto in questione;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la misura della suddetta indennità allo scopo di adeguarla a quelle riconosciute per cariche ricoperte in organismi di pari dimensioni ed importanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente della Fondazione Banco di Sicilia è determinata come segue con decorrenza dal 1° settembre 1995:

compenso annuo lordo: lire 120 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: L. 400.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A5111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 luglio 1995.

Variazione dei coefficienti di calcolo della pensione e di aliquote contributive degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13, commi 1 e 5, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, che prevede:

la possibilità di variare ogni quattro anni le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti di cui all'art. 10, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge stessa;

la possibilità di aumentare le percentuali ed il contributo minimo quando le entrate annue non siano sufficienti a garantire tutte le spese per il funzionamento della Cassa e per l'integrazione del Fondo per la previdenza che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate; di diminuire le percentuali stesse quando le entrate superino del dieci per cento le uscite per le spese di funzionamento della Cassa e le prestazioni erogate nell'anno e l'entità del Fondo sia di ammontare non inferiore alla somma corrispondente a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine dell'anno;

Visto l'art. 2, commi 5 e 8, della citata legge che prevede la possibilità di aumentare i coefficienti di calcolo delle pensioni dall'1,75 al 2 per cento per la prima fascia della media reddituale e dallo 0,50 allo 0,60 per cento per la residuale seconda fascia;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1991 che, con effetto 1° gennaio 1992, ha fissato al 7 per cento e al 2,1 per cento le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo da cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei commercialisti;

Esaminata la delibera n. 161/1993 del 20-21 dicembre 1993 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti ha proposto:

la diminuzione delle percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge n. 21/1986 dal 7 al 6 per cento per redditi compresi nel primo scaglione reddituale, dal 2,1, al 2 per cento per lo scaglione successivo;

l'aumento dei coefficienti di calcolo delle pensioni dall'1,75 al 2 per cento sulla prima fascia della media reddituale e dallo 0,50 allo 0,60 per cento per la residuale seconda fascia;

Tenuto conto che l'art. 13 (comma 1) della citata legge n. 21/1986 fissa al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto ministeriale di approvazione la decorrenza delle variazioni contributive deliberate dall'Ente;

Considerato che nell'esercizio finanziario 1992 si sono verificate le condizioni previste dall'art. 13, comma 5, della legge n. 21/1986 per la variazione delle percentuali sopraindicate;

Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste della Cassa stessa;

Decreta:

Con effetto dal 10 gennaio 1996:

a) la riduzione delle percentuali di commisurazione del contributo soggettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 25 gennaio 1986, n. 21, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti rispettivamente dal 7 al 6 per cento e dal 2,1 al 2 per cento;

b) l'aumento dei coefficienti di calcolo delle pensioni di cui all'art. 2, commi 5 e 8 della predetta legge n. 21/1986 rispettivamente dall'1,75 al 2 per cento e dallo 0,50 allo 0,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A5101

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 1995.

Fissazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 gennaio 1995;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 1991, n. 202, i saggi d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna od oltre il periodo di giorni trenta relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, sono stabiliti nelle seguenti misure: dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995, 8,01 per cento annuo; dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996, 9,56 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A5129

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 luglio 1995.

Dichiarazione di territori ufficialmente indenni da brucellosi bovina delle province di Padova, Verona e Vicenza e della regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi successivamente modificata con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124 e 28 maggio 1981, n. 296;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651 riguardante il Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994;

Vista la documentazione trasmessa dalla regione Veneto con la quale si chiede il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina per le province di Padova, Verona e Vicenza, nonché per la regione medesima;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1970, 30 ottobre 1978, 3 novembre 1980, e 8 maggio 1981 con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi bovina, rispettivamente i territori delle province di Belluno, Venezia, Rovigo e Treviso;

Considerato che i territori delle province di Padova, Verona e Vicenza non sono stati ancora dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi bovina;

Considerato, inoltre, che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio delle province suindicate e della regione Veneto risulta inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il territorio delle province di Padova, Verona e Vicenza è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Art. 2.

1. Il territorio della regione Veneto è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 276

95A5130

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria nell'adunanza tenutasi in data 29 novembre 1994;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle ordinanze tenutesi entrambe in data 26 gennaio 1995;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1995;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina veterinaria nell'adunanza tenutasi in data 5 luglio 1995, che adegua la proposta di modifica di statuto alle osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 20 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 58 del vigente statuto, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, è aggiunto il seguente secondo comma:

La facoltà conferisce inoltre i seguenti diplomi:

in produzioni animali orientamento acquacoltura e maricoltura.

Art. 2.

Dopo l'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI ANIMALI ORIENTAMENTO ACQUACOLTURA E MARICOLTURA

Art. 72. — Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituito il corso di diploma universitario in produzioni animali, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma è articolato nell'orientamento acquacoltura e maricoltura.

Art. 73 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai diplomi delle facoltà di agraria; il corso di diploma è altresì dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1992), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989) e ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 1994) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea: le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti da altro corso di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario in produzioni animali, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 74 *(Durata e articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario in produzioni animali orientamento acquacoltura e maricoltura è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende milleottocento ore, di cui almeno duecento dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, sostituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 77.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi ed il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 75 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al I anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 72;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 112 della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 76 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 77 (*Articolazione del diploma per aree disciplinari*).

1. Formazione di base comune (500 ore). Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

AREA 1: *matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A01B, A01C, A02A, A02B, A04A, K05B, K05A, S01A.

AREA 2: *fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B01A, B01B.

AREA 3: *chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, E05A, G07A, E05B.

AREA 4: *biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi; dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microorganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E05A, E04B, G07A, E05B.

AREA 5: *biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli deve inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E11X, E02C, E02A, E13X, G09A, V30A, V30B.

AREA 6: *economia generale applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G01X, P01H.

2. Formazione di base comune (400 ore). Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

AREA 7: *agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alle tecnologie delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G02A, G02B, G02C.

AREA 8: *microbiologia applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà particolarmente sviluppato il concetto di prevenzione dalle contaminazioni e lo studente dovrà acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point) in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G08B, V31B, V32A.

AREA 9: *tecnologie alimentari* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e di trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrale dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G08A, G09D, V31B.

AREA 10: *ingegneria agraria* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G05A, G05B.

AREA 11: *produzioni animali* (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologiaed igiene zootecnica.

Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 12: *igiene degli allevamenti* (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B.

3. Formazione professionale specifica orientamento acquacoltura e maricoltura. Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

AREA 13: *biologia e fisiologia delle specie acquatiche di allevamento* (80 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della tassonomia, anatomia e fisiologia dei molluschi, crostacei e teleostei di allevamento.

Raggruppamenti disciplinari: E02A, V30A, V30B.

AREA 14: *biochimica degli organismi acquatici* (70 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della biochimica degli animali acquatici di allevamento e i principali metodi per il controllo delle acque.

Raggruppamenti disciplinari: E05B.

AREA 15: *valutazione dell'impatto ambientale da acquacoltura e maricoltura e legislazione nazionale e comunitaria in materia di acquacoltura e maricoltura* (80 ore).

Lo studente dovrà acquisire adeguate cognizioni relative alle distribuzioni geografiche degli impianti di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine. Deve inoltre valutare l'impatto ambientale e gli aspetti ecotossicologici degli allevamenti acquatici.

Lo studente dovrà conoscere le principali normative nazionali e comunitarie riguardanti il settore dell'acquacoltura e maricoltura.

Raggruppamenti disciplinari: D01A, V32A, V33A, E05B, G09A, G09B, G09C, G09D, N01X.

AREA 16: *alimentazione degli animali acquatici di allevamento e tecnica mangimistica* (80 ore).

Lo studente dovrà acquisire le nozioni relative ai fabbisogni e alle tecnologie di alimentazione delle diverse specie acquatiche allevate in acque dolci, salmastre e marine.

Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

AREA 17: *genetica e biotecnologie riproduttive applicate all'acquacoltura e maricoltura* (70 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le cognizioni relative alle tecnologie di miglioramento genetico delle specie acquatiche di allevamento. Inoltre dovrà avere approfondite conoscenze delle biotecnologie riproduttive applicate alle specie acquatiche di allevamento e all'organizzazione e gestione dell'avanotteria.

Raggruppamenti disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V30B, V34B.

AREA 18: *tecnologie di allevamento in acquacoltura e maricoltura* (180 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative alla tecnologia di allevamento delle specie acquatiche in acque dolci, salmastre e marine e l'organizzazione e la gestione delle aziende di acquacoltura; metodologie dell'assistenza tecnica e trasferimenti dell'informazione nel settore dell'acquacoltura e maricoltura.

Raggruppamenti disciplinari: G01X, G09A, G09B, G09C, G09D, V34B.

AREA 19: *igiene dei prodotti dell'acquacoltura e maricoltura* (90 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti dell'igiene di allevamento degli animali di acque dolci, salmastre e marine; metodi microbiologici applicati al controllo dei prodotti alimentari dell'acquacoltura e maricoltura; metodi chimici e biochimici applicati al controllo dei prodotti alimentari dell'acquacoltura costiera.

Raggruppamenti disciplinari: V32A, E05B, G09D.

RAGGRUPPAMENTI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Formazione di base

Area 1 - A01B, A01C, A02A, A02B, A04A, K05B, K05A, S01A.

Area 2 - B01A, B01B.

Area 3 - C01A, C03X, C02X, C05X, E05A, G07A, E05B.

Area 4 - E05A, E04B, G07A, E05B.

Area 5 - E11X, E02C, E02A, E13X, G09A, V30A, V30B.

Area 6 - G01X, P01H.

Area 7 - G02A, G02B, G02C.

Area 8 - G08B, V31B, V32A.

Area 9 - G08A, G09D, V31B.

Area 10 - G05A, G05B.

Area 11 - G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 12 - V31A, V32A, V32B, V33B.

Formazione professionale specifica

Area 13 - E02A, V30A, V30B.

Area 14 - E05B.

Area 15 - D01A, V32A, V33A, E05B, G09A, G09B, G09C, G09D, N01X.

Area 16 - G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 17 - G09A, G09B, G09C, G09D, V30B, V34B.

Area 18 - G01X, G09A, G09B, G09C, G09D, V34B.

Area 19 - V32A, E05B, G09D.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 27 luglio 1995

Il rettore: GIANNELLA

95A5062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 122 del 9 agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DOGALACT» compresse.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) via della Libertà 1 - codice fiscale 00416510287.

Produttore: Laboratorio Vetequinol - Lure Cedex (Francia), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina consortile della società titolare dell'A.I.C. sita in Ozzano Emilia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 20 compresse numero di A.I.C. 100316013;

astuccio da 40 compresse numero di A.I.C. 100316025.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: danazol 10 mg, Megestrolo acetato 2,5 mg;

altri componenti: cellulosa eccipiente (Avicel PH 102), dioctilsulfosuccinato di sodio 60%, amido di grano, fosfato bicalcico, autolisato di lievito, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: Dogalact è indicato nella terapia della pseudogravidanza nella cagna.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 123 del 9 agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPICIN 20» (ampicillina triidrato) polvere solubile orale alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: busta da 1000 g numero di A.I.C. 100227026.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: ampicillina triidrato 23,1g (pari ad ampicillina 20g);

eccipiente idrosolubile q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: vitelli, suini, volatili: terapia causale delle infezioni batteriche, primarie e secondarie, sostenute da microorganismi sensibili all'ampicillina. In particolare: infezioni dell'apparato respiratorio, gastroenterico e genitourinario, nonché setticemie, poliartriti, onfaliti, ascessi, ferite, ecc.

Tempo di attesa: le carni degli animali trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi, dall'ultimo trattamento, almeno 4 giorni, per i vitelli ed i suini, e 48 ore per i volatili.

Le carni di animali morti, o macellati d'urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia in ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 124 del 9 agosto 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «SOMACILL» (Amossicillina triidrato) polvere solubile orale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: busta da 100 g numero di A.I.C. 100228028.

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: amossicillina triidrato 75 g (pari ad amossicillina 65,3 g);

eccipiente idrosolubile q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: vitelli, suini, volatili: terapia causale delle infezioni batteriche, primarie e secondarie, sostenute da microorganismi sensibili all'amossicillina. In particolare: infezioni dell'apparato respiratorio, gastroenterico e genitourinario, nonché setticemie poliartriti, onfaliti, ascessi, ferite, ecc.

Tempo di attesa: le carni degli animali trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi, dall'ultimo trattamento, almeno 11 giorni per i vitelli, 3 giorni per i suini e 48 ore per i volatili. Le carni di animali morti, o macellati di urgenza, in corso di trattamento non potranno essere destinate all'alimentazione umana.

Validità: 24 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 125 del 9 agosto 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «QUADRICAT» vaccino polivalente per la prevenzione della panleucopenia infettiva, delle affezioni respiratorie da herpes e calicivirus e della rabbia del gatto.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano - Piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 blister monodose contenente 1 siringa precaricata di vaccino liquido (corifelin) + 1 flacone di vaccino liofilizzato (rabiffa-feliniffa) numero di A.I.C. 100297011;

scatola da 10 flaconi monodose di vaccino liquido (corifelin) + 10 flaconi di vaccino liofilizzato (rabiffa-feliniffa) numero di A.I.C. 100297023.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

vaccino liofilizzato rabiffa-feliniffa (RP):

virus della panleucopenia infettiva, min. 10^3 DICC50, virus inattivato della rabbia, min. 1 U.I.;

eccipiente: lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

vaccino liquido Corifelin (HC):

frazione virale di herpesvirus, min. 100 unità IDR (immunodiffusion radial), calicivirus inattivato purificato, min. 1,3 µg, mertiolato max 0,1 mg;

eccipiente oleoso: paraffina liquida leggera, eteri d'alcool grassi e di polioli, esteri di acidi grassi e di polioli (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccino polivalente per la prevenzione della panleucopenia infettiva, delle affezioni respiratorie da herpes e calicivirus e della rabbia del gatto.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5118

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale del 4 agosto 1995, n. 565618, la Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, è stata autorizzata ad accettare la donazione effettuata a proprio favore dalla sig.ra Renata Fornelli ved. Froni, consistente in una raccolta di sessantaquattro opere del defunto scultore Luigi Froni.

95A5120

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 agosto 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620,11
ECU	2070,01
Marco tedesco	1104,90
Franco francese	321,58
Lira sterlina	2516,84
Fiorino olandese	986,19
Franco belga	53,731
Peseta spagnola	12,939
Corona danese	284,60
Lira irlandese	2575,00
Dracma greca	6,869
Escudo portoghese	10,639
Dollaro canadese	1207,24
Yen giapponese	16,668
Franco svizzero	1347,51
Scellino austriaco	157,12
Corona norvegese	252,79
Corona svedese	222,02
Marco finlandese	369,05
Dollaro australiano	1220,43

95A5167

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Bari e Chioggia

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 7 luglio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 116, sita nel comune di Bari, in località lungomare Starita, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 9, particella n. 95.

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 7 luglio 1995, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 60, sita nel comune di Chioggia, in località Sottomarina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario, al foglio n. 26, mappale n. 3853.

95A5117

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 1995 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quinta cedola d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 1995/16 agosto 1995 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,60%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la sesta cedola, pagabile il 17 novembre 1995, resta fissato nella misura del 2,70%.

95A5147

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla Società generale delle acque minerali S.r.l. in Pratella alla produzione e vendita delle acque minerali naturali «Lete» e «Prata», in contenitori PET IV Linea

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del decreto in oggetto.

Il Ministero di grazia e giustizia è pregato di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del seguente avviso:

Con decreto n. 6791 del 14 luglio 1995 del presidente dalla giunta regionale della Campania, è stata autorizzata, la Società generale acque minerali S.r.l., alla produzione e vendita delle acque minerali naturali «Lete» e «Prata», in comune di Pratella (Caserta), in contenitori PET IV Linea.

95A5122

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1995)

Nell'art. 6 del decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

al comma 1, dove è scritto: «... di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997,», si legga: «... di lire 19.000 milioni con decorrenza dall'anno 1996 e di *ulteriori* lire 36.500 milioni con decorrenza dall'anno 1997,»;

al comma 4, in luogo delle parole: «... e a lire *36.500* milioni annui a decorrere dal 1997,», leggasi: «... e a lire *55.500* milioni annui a decorrere dal 1997,».

95A5168

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 0 4 0 9 5 *

L. 1.300